



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 27/02/2021

OGGETTO: ACCANTONAMENTO FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ESERCIZIO 2021 (ART. 1, COMMA 862, DELLA LEGGE N. 145/2018).

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:15, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Addolorata TAFURO

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 53 del 26/02/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
26/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
26/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **53** del **26/02/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con la deliberazione di C.C. n. 14 del 22/05/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- con la deliberazione di C.C. n. 15 del 22/05/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con la deliberazione di G.C. n. 221 del 07/12/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022;

VISTI:

- il comma 859 dell'art. 1 della [Legge n. 145/2018](#), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 854, lett. a), della [Legge n. 160/2019](#), secondo cui “A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del [decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#)”;
- il comma 861 dell'art. 1 della [Legge n. 145/2018](#), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 4-quater, lett. a), del [D.L. n. 183/2020](#), secondo cui “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
- il comma 862 dell'art. 1 della [Legge n. 145/2018](#), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 4-quater, lett. b), del [D.L. n. 183/2020](#), secondo cui “Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

PRESO ATTO che:

- in base al quadro normativo delineato, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti, che non riducono il debito commerciale residuo o presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, sono tenuti ad accantonare risorse correnti a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali;
- gli indicatori concernenti il debito commerciale residuo ed il ritardo annuale dei pagamenti possono essere elaborati, per l'esercizio 2021, mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);

ACCERTATO che gli indicatori dell'Ente, sulla base dei dati risultanti dalla PCC e del file estratto dalla stessa, e documentato in allegato, alla data del 26/02/2021, assumono, con riferimento all'esercizio 2020, i seguenti valori:

- a. indicatore annuale di ritardo dei pagamento 9 giorni;
- b. indicazione di riduzione del debito commerciale – 33,28%(stock del debito al 31/12/2019 € 548.705,86 – stock del debito al 31/12/2020 € 182.612,26);
- c. percentuale delle fatture pagate nel 2020 sul totale delle fatture ricevute nel medesimo anno 96,02%;

VERIFICATO che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che l'Ente, sulla base dei dati estratti dalla PCC, è tenuto ad accantonare il Fondo di Garanzia crediti commerciali nella percentuale dell'1% in quanto il debito commerciale al 31 dicembre 2020 si è ridotto del 33,28% rispetto al 31/12/2019 (riduzione superiore al 10%) e l'Ente presenta un indicatore di ritardo dei pagamenti di 9 giorni registrati nell'esercizio precedente;

PRECISATO:

- che l'importo da accantonare a Fondo di Garanzia Credito Commerciali è determinato sulla base dei dati contabili iscritti nell'annualità 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 15/2020 nel macroaggregato 1.03 "Spese per acquisti di beni e servizi", considerato al netto delle spese finanziate da entrate vincolate;

- che detto importo deve essere ricalcolato sulla base delle previsioni di bilancio a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTI:

- il [D.Lgs. n. 267/2000](#) (TUEL);
- il [D.Lgs. n. 118/2011](#);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1/2018;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** che, in forza della legge n. 145/2018, art. 1, commi da 859-872, dal 2021 sussiste in capo agli enti locali l'obbligo di accantonamento "Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali":

- in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;

- in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:

- 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
- 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
- 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg
- 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg

- in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti.

2. **DI PRENDERE ATTO**, sulla base sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, dell'obbligo per questo Ente di accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali nella percentuale dell'1% in quanto il debito commerciale al 31 dicembre 2020 si è ridotto del 33,28% rispetto al 31/12/2019 (riduzione superiore al 10%) e l'Ente presenta un indicatore di ritardo dei pagamenti di 9 giorni registrati nell'esercizio precedente;

3. **DI QUANTIFICARE**, sulla base dei dati contabili iscritti nell'annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, il Fondo di garanzia debiti commerciali come determinato nella tabella che segue:

ESERCIZIO 2021		
1) Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 103)	(+)	5.034.699,28
2) Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macroaggregato 103)	(-)	0,00
TOTALE		€ 5.034.699,28
Percentuale da applicare		1%
FGDC DA ACCANTONARE		€ 50.346,99

4. **DI PREVEDERE** nel redigendo bilancio 2021/2022, annualità 2021, l'accantonamento, ai sensi dell'art. 1, comma 862, della [Legge n. 145/2018](#), a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, ricalcolato sulla base delle previsioni di bilancio aggiornate;

5. **DI DARE ATTO** che l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali sarà adeguato, nel corso dell'esercizio, alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N. Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 27/02/2021 N. 315 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
MAURIZIO TACCONE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 27/02/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 27/02/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Addolorata TAFURO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.